



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 17868 ed altri

delibera n. 125/2022

Il Consiglio nella seduta del giorno 01.02.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere S. DE MATTEIS

richiamata la delibera consiliare n. **15336 del 07/12/2021** con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 Giudici presso la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sede staccata di Catania;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la **CTR Sicilia, Sede staccata di Catania**, dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' NELLA CARICA	CARICA PER LA QUALE PARTECIPA
SPAMPINATO DIEGO	G	CTR VALLE D'AOSTA	19/09/2012	G
ROTA GIACOMO	G	CTR LOMBARDIA	11/03/2015	G
CAMMALLERI CALOGERO MASSIMO	G	CTR LOMBARDIA	30/07/2019	G
COSTA GIUSEPPE	G	CTP ROMA	19/09/2012	G
URSINO ANDREA	G	CTP CATANIA	19/09/2012	G
DI CARLO GIUSEPPE	G	CTP AGRIGENTO	30/07/2019	G
VOLINO PASQUALE	G	CTP CATANIA	30/07/2019	G
PENZA RENATO	G	CTP CATANIA	30/07/2019	G
PANEBIANCO SALVATORE	G	CTP CATANIA	04/10/2019	G
GIURAZZA MICHELE	VPS	CTP NAPOLI	02/12/2013	G

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un **massimo di tre**, limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, **rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne**;

rilevato che dalle istanze prodotte dai candidati e dai relativi nulla osta rilasciati dai Presidenti delle rispettive Commissioni risulta che i dott.ri **Rota, Cammalleri e Costa**, oltre ad aver depositato sentenze oltre i termini ordinari, non hanno dato disponibilità agli interPELLI per applicazioni interne disposti presso le Commissioni di appartenenza negli ultimi sei mesi;

ritenuto che la mancata volontà di prestare servizio in applicazione presso altre sezioni della propria commissione costituisca elemento di valutazione negativa al fine della ammissione ad applicazioni presso altre sedi, in quanto la disponibilità a svolgere l'ulteriore attività giurisdizionale deve essere manifestata prioritariamente nell'interesse della sede di appartenenza, e che, pertanto, i dott.ri **Rota, Cammalleri e Costa** devono essere esclusi dalle valutazioni;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **Giudice è superiore a quello bandito** e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015;

rilevato che il dott. **Spampinato Diego**, Giudice presso la **CTR di Aosta**, ha la precedenza nella valutazione in quanto proveniente da altra CTR e deve essere applicato;

tenuto conto che, in assenza di altri candidati ammessi provenienti da Commissioni Regionali è possibile valutare quelli provenienti da Commissioni Provinciali di altre regioni e, in assenza anche di questi ultimi, ammettere quelli delle Commissioni Provinciali del medesimo ambito regionale;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

rilevato che i Giudici delle Commissioni Provinciali residui appartengono tutti all'ambito regionale della Sicilia e tra essi quello con maggiore anzianità nella carica è il **dott. Andrea Ursino**, in servizio dal 19/09/2012, il quale, pertanto, va applicato;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 14/12/2021;

DELIBERA

- **l'applicazione**, in via non esclusiva per la carica di **Giudice**, presso la **Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sede staccata di Catania, a decorrere dal 14 febbraio 2022** e per il periodo di **12 mesi non prorogabili**, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito il presente interpello, dei componenti di seguito indicati:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
SPAMPINATO DIEGO	G	CTR VALLE D'AOSTA
URSINO ANDREA	G	CTP CATANIA

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Regionale della Sicilia**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Regionale di Aosta**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Catania**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato.

IL VICE PRESIDENTE
Firmatario1